



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio e protocollo
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera N. 366 del 23/07/2010

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

Proposta n. S052010/14

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GAZZOLA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 19 MARZO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 28/07/2010

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio Affari generali
(**DOTT.SSA PEVERI ORIELLA**)
con firma digitale

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

QUADRO CONOSCITIVO

1. Risulta necessaria una maggiore coerenza tra gli elaborati di Quadro Conoscitivo, PSC e ValSAT; pertanto, è indispensabile aggiornare la stesura ed i contenuti di tutti gli elaborati di Piano, in considerazione delle integrazioni e delle modifiche che verranno effettuate agli stessi a seguito delle riserve provinciali, dei pareri dei soggetti interessati alla procedura di approvazione del PSC e delle eventuali osservazioni che verranno accolte. A tale proposito si sottolinea la necessità di coordinare tutti gli elaborati a seguito delle modifiche citate.
2. Poiché parte del territorio comunale ricade all'interno dei confini del Parco Regionale Fluviale del Trebbia istituito con LR n.19/09, occorre che in sede di approvazione del presente piano ne venga verificata la conformità alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge istitutiva.
3. All'interno degli elaborati esistono dei refusi riferiti al Documento Preliminare di PSC e PTCP 2007; pertanto, occorre eliminare tale dicitura, laddove debba essere sostituita con Piano Strutturale Comunale o PTCP 2007.
4. Il capitolo 1 della Relazione Generale riporta la completa stesura dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" della L.R. 20/2000. Si rammenta che il testo del provvedimento regionale è stato significativamente modificato dalla L.R. 6/2009; occorre, pertanto, che l'elaborato predisposto sia aggiornato con le modifiche apportate alla legge urbanistica regionale.
5. Sulla base dei dati contenuti nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e di quelli forniti dagli uffici comunali piuttosto che da altri enti ed organismi, sarebbe utile operare un confronto tra l'assetto territoriale di Gazzola e quello del territorio provinciale e dei comuni appartenenti all'Area-Programma che comprende il comune in esame (A3-Seconda cintura).
6. Si evidenzia l'opportunità, anche in considerazione delle modifiche richieste nell'ambito delle riserve provinciali, di rivedere la stesura degli elaborati di PSC in funzione dell'articolazione in Sistemi proposta dall'Atto di indirizzo C.R. n. 173/2001: economico e sociale, naturale e ambientale, territoriale, della pianificazione, al fine di ottenere una maggiore coerenza degli elaborati predisposti, una più semplice ed agevole lettura degli stessi ed una completa e corretta disciplina delle azioni di Piano.
7. Si rammenta al Comune che gli elaborati cartografici finali del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e dall'elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003.
8. Risulta necessario affiancare alle voci di legenda della cartografia predisposta:
 - i riferimenti normativi derivanti da strumenti di pianificazione o da provvedimenti amministrativi e legislativi,
 - i riferimenti alle disposizioni delle Norme di Attuazione del PSC,al fine di consentire e facilitare la lettura e l'applicazione degli elaborati di Piano.
9. Si rammenta al Comune che risulta necessario modificare, integrare e aggiornare tutti gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti

medesimi (ARPA, AUSL, Autorità d'Ambito, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino), ai fini della espressione del Parere motivato sulla VAS da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..

10. Le Norme di Attuazione del PSC appaiono particolarmente carenti ed imprecise; pertanto, risulta necessario rivedere la struttura ed i contenuti delle stesse, inserendo, integrando o modificando il testo proposto in coerenza con:
- i compiti assegnati dalla LR 20/2000 al PSC, al POC e al RUE,
 - le Norme dei Piani sovraordinati generali e di settore,
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti,
- che nell'attuale stesura risultano mancanti, parziali o contrastanti con i contenuti degli strumenti e dei provvedimenti citati, tenendo conto anche delle modifiche agli elaborati di PSC che saranno effettuate in accoglimento alle specifiche riserve provinciali.
- Inoltre, si evidenzia la necessità di intergere le NdA del PSC introducendo i riferimenti agli specifici elaborati cartografici ai quali, nei diversi articoli, si rinvia.

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

11. Occorre completare la trattazione della tematica del sistema abitativo con una maggiore contestualizzazione e con l'analisi del trend dell'attività edilizia compiuta sul territorio comunale nell'ultimo decennio, anche al fine di definire un corretto dimensionamento del PSC.
12. Con riferimento alla trattazione dei vari settori della struttura economica del comune, si ritiene opportuno completare l'illustrazione effettuata con la graficizzazione delle attività presenti e descritte nella Relazione, al capitolo A3, anche ai fini della definizione delle previsioni di Piano.

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

13. La tav. QC B.04 riporta le fasce di tutela fluviale individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume PO (PAI) e dal PTCP 2007; si rammenta che il Comune di Gazzola ha scelto di non recepire i contenuti del Piano provinciale così come aggiornato con la variante denominata PTCP 2007, ma di adeguarsi solamente al PTCP 2000. Pertanto, si chiede di conformare gli elaborati a quelli del PTCP 2000 stesso, peraltro già contenuti nella restante cartografia di PSC predisposta.
14. Carta delle emergenze geologiche – geositi, risulta necessario integrare la stessa con il geosito individuato nel censimento regionale con la denominazione “Croara”.
15. Con riferimento alla legenda della Tav. QC C9, appare opportuno:
- sostituire la dicitura “Sistema vegetativo” con “Sistema vegetazionale” e sostituire la dicitura “Assetto vegetativo urbano vincolato” con una più chiara;
 - inserire una ulteriore categoria di elementi che raggruppi tutte le aree e tutti i beni tutelati e/o vincolati: il Parco del Trebbia, le aree di valore paesaggistico-ambientale tutelate dal PTCP in recepimento del PTPR (zone di interesse paesaggistico-ambientale, zone di valenza ambientale locale), aree e beni tutelati ai sensi de D.Lgs. 42/2004 e s.m., ecc..
16. Nella relazione illustrativa si afferma che la cartografia relativa all'assetto vegetazionale è stata prodotta a partire dai dati contenuti negli elaborati del PTCP 2000 e nella carta Forestale dello Stato. Si chiede di raffrontare e, eventualmente, di modificare l'elaborato comunale tenendo conto della cartografia del QC del PTCP 2007, coerentemente a quanto riportato nella Carta forestale semplificata provinciale e stabilito nelle Norme metodologiche della Regione Emilia Romagna formalizzate con Determinazione dirigenziale n. 5396 del 12.06.2002.

17. La metodologia d'indagine relativa alla descrizione dell'assetto vegetazionale continua ad essere imprecisa facendo riferimento a rilievi sul campo dei quali non compare traccia. Non si fa riferimento a fotointerpretazione per l'individuazione delle macchie boscate e degli elementi lineari, né tanto meno si specifica chiaramente se è stata utilizzata come base per la Tav. QC B.10 la Tav. A2 del PTCP 2007. In relazione si accenna ad alcune difformità evidenziate dal confronto con la carta dell'assetto vegetazionale del PTCP 2000, senza indicare quali e dove si registrano e indicando che sono superate facendo riferimento a una non ben identificata "Carta forestale dello Stato". Occorre indicare puntualmente le difformità riscontrate se queste si discostano dalla Tav. A2 del PTCP 2007.
18. Con riferimento al paragrafo 1.3.1 occorre eliminare il riferimento al QC del PTCP 2007; infatti, è il PTCP e non il suo Quadro Conoscitivo a contenere lo Schema Direttore della Rete Ecologica provinciale, sulla base della quale il Comune dettaglia la Rete a livello locale.
19. Risulta mancante una tavola che rappresenti tutti gli elementi costitutivi del Sistema naturale e ambientale. Risulta necessario che il Comune provveda all'elaborazione di tale elaborato cartografico, in coerenza con quanto contenuto negli elaborati del QC del PTCP 2007. Si rammenta che le aree boscate tutelate ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 42/2004 non corrispondono alle zone boscate presenti sul territorio comunale. Pertanto, qualora venga trattata l'illustrazione delle zone boscate nel sistema naturale e ambientale, occorre fare riferimento allo specifico elemento presente sulle tavole A2 del PTCP 2007, mentre qualora si intenda individuare le aree boscate da tutelare ai fini paesaggistici, occorre considerare le zone presenti sulle tavole D3.a nord del QC del PTCP 2007, perimetrare in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001.
20. Nella relazione del QC (pag. 23) continua a risultare carente l'analisi degli elementi di valore naturale e ambientale che vengono studiati per la successiva definizione delle aree di valore naturale e ambientale. E' necessario sviluppare in maniera più organica il tema indicando metodologia di analisi, fonti, risultati, potenzialità e criticità e facendo riferimento sia all'art. A-17 della L.R. 20/2000 sia al PTCP 2007 (Tav. B3.a, Relazione del QC ed art. 60 delle sue Norme), anche con riferimento al tema dei ripristini naturalistici delle attività estrattive pianificate e ai rimboschimenti. In considerazione della recente istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (L.R. n. 19 del 04.11.2009) si rende necessaria la visualizzazione del perimetro del Parco e dell'Area Contigua come area di valore naturale e ambientale (art. A-17 della L.R. 20/2000).
21. Risulta necessario completare l'illustrazione delle singole tematiche appartenenti al sistema della qualità ecologico-ambientale con i punti di forza e di debolezza, riportati nella Relazione del QC solamente per alcune delle componenti trattate. Si rammenta, inoltre, che appare più corretto inserire l'illustrazione della tematica nel sistema territoriale C, come peraltro evidenziato dalla Circolare C.R. n. 173/2001, poiché il livello di qualità ecologico-ambientale è direttamente connesso al sistema insediativo, infatti, esso è definito dal grado di incidenza del sistema insediativo sull'ambiente naturale e dal grado di salubrità dell'ambiente urbano; esso deve essere analizzato al fine di prevedere le dotazioni ecologico-ambientali necessarie ad incrementare tale grado di salubrità degli insediamenti.
22. Relativamente agli aspetti dell'inquinamento atmosferico, si chiede di completare la trattazione inserendo tutti i dati conoscitivi presenti all'interno del QC del PPRTQA e, in particolare, il contributo dato da fonti quali le attività produttive, altre sorgenti mobili (mezzi agricoli), riscaldamento ed impianti civili, emissioni domestiche da solventi, emissioni da pratiche agricole, emissioni da allevamenti, emissioni di COV da foreste ed i valori delle emissioni totali provinciali.

C - SISTEMA TERRITORIALE

23. Rispetto alla proposta di classificazione dei centri secondo diversi livelli, effettuata a partire dalla gerarchia dei centri del PTCP, sarebbe utile restituire graficamente lo specifico tematismo.

24. Con riferimento all'elaborato cartografico predisposto (Tav. QC C1) ed alla Relazione illustrativa del QC (paragrafi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4) si evidenzia che:

- con riferimento agli elementi di interesse storico-architettonico, vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: al n. 2 occorre eliminare il borgo di Rivalta, in quanto non vincolato; il n. 12 non è individuato sulla cartografia; i nn. 14, 15 e 16 non sono vincolati, quindi occorre distinguerli dai restanti beni della tabella, inoltre, per essi risulta errata la fonte: per il n. 14 occorre inserire la sigla "P" e per i nn. 15 e 16 la sigla "st";
- con riferimento agli elementi di interesse testimoniale il n. 32 risulta già individuato sulla tavola ed identificato con il n. 17;
- risulta opportuno migliorare la leggibilità della carta riposizionando i numeri identificativi degli elementi cartografati e inserendo un rimando agli elaborati che contengono le schede descrittive degli elementi storici individuati;
- occorre individuare gli elementi "torri e antiche cortine murarie" di cui ai punti 29 e 30 del PTCP 2007 e il borgo di Rivalta di cui al punto 31 del Piano provinciale.
- i tracciati della viabilità non corrispondono completamente a quelli individuati dal PTCP 2000 né dal PTCP 2007; si chiede, quindi, di riportare nella Tav. QC C1 tutti i tracciati censiti dal Piano provinciale vigente sulle tavole A1, ovvero di fornire i necessari approfondimenti che giustificano lo stralcio di alcuni percorsi, in coerenza con quanto richiesto dall'art. 29 delle NTA del PTCP 2000.

Si chiede, infine, di riportare sulla tav. QC C1 tutti gli elementi costitutivi del Sistema insediativo storico, come individuati dal PTCP 2000 (Tav. A1) e dal PTCP 2007 (Tav. QC C1.f nord) e, in particolare:

- le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane ed il relativo stato di consistenza dei tessuti edilizi,
- il perimetro delle Zone interessate dalle bonifiche storiche di pianura,
- il guado lungo il fiume Trebbia, posto in corrispondenza del limite amministrativo settentrionale con il comune di Gragnano Tr.,
- i tracciati della viabilità panoramica.

25. Considerato che l'art. A-6 bis della L.R. 20/2000 dispone che il PSC deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% stabilita dal comma 2 dell'art. citato o stabilendo le diverse esigenze abitative, e considerato quanto stabilito dall'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, occorre che il QC del PSC di Gazzola sia integrato con l'analisi relativa alla specifica tematica, al fine di giustificare l'eventuale deroga dalle disposizioni citate.

26. Il perimetro del cantiere di Edilstrade indicato nelle tavole di QC, non corrisponde alla delimitazione effettuata nel PAE, approvato con atto C.C n. 13 nel 27.04.2007 (tav. OSSERVAZIONE Impianto di selezione e trattamento inerti sito in loc. Mulino Nuovo – Planimetria Generale stato di fatto).

27. La Relazione illustrativa del QC propone un'analisi qualitativa dei servizi presenti sul territorio comunale, senza effettuare un bilancio quantitativo in funzione degli abitanti residenti e di quelli gravitanti sul territorio comunale, di questi ultimi si propone un conteggio arbitrario. Risulta necessario, pertanto, approfondire la tematica, in coerenza con quanto disposto dagli artt. A-22, A-23 e A-24 della L.R. 20/2000.

28. La Relazione illustrativa evidenzia le specifiche criticità esistenti per le reti fognaria e depurativa ed acquedottistica di Gazzola. Tali criticità si riflettono inevitabilmente sulle nuove previsioni insediative proposte, che non risultano dotate di adeguate reti di smaltimento dei reflui e di approvvigionamento idrico, oltre alle restanti reti tecnologiche necessarie per l'urbanizzazione degli insediamenti. Occorre che il PSC (nell'articolazione dei suoi elaborati: QC, PSC e ValSAT) dia risposta a tale problematica, al fine di evitare l'insorgere e l'acuirsi di situazioni di criticità già presenti ed evidenziate sul territorio.

29. Dall'esame della Tav. QC C3 appaiono delle difformità tra gli elementi cartografati (metanodotto) e quelli contenuti nella Tav. C1.h del QC del PTCP 2007; occorre che il Comune verifichi e modifichi l'elaborato predisposto.

30. Relativamente al sistema della mobilità, è necessario coordinare i contenuti presenti all'interno della

cartografia (Tav. QC C6) e quelli descritti nella Relazione illustrativa, riportando nello specifico elaborato cartografico comunale anche l'illustrazione degli elementi presenti nel testo. Inoltre, occorre integrare la tavola con i seguenti elementi graficizzati dalle Tavv. C2.a e C2.b del QC del PTCP 2007:

- tipologie di intervento sulla rete viaria,
- itinerari turistici.

31. Con riferimento alla Tav. QC C6 si rileva l'opportunità di cartografare i tracciati della viabilità panoramica sulla tavola del Sistema storico insediativo, in coerenza con l'articolazione dei contenuti definita sulle tavole A1 del PTCP 2000 e PTCP 2007.

32. Inoltre, occorre eliminare dalla legenda della Tav. QC C6 il simbolo della viabilità di progetto, in quanto il Quadro Conoscitivo del PSC descrive l'assetto esistente delle infrastrutture per la mobilità, mentre nelle tavole di progetto del Piano comunale saranno riportate le previsioni interessanti il territorio comunale di Gazzola.

33. Appare opportuno graficizzare sulla Tav. QC C6 i limiti di centro abitato, individuati ai sensi del Codice della Strada, il D.Lgs. 285/1992.

34. Come già richiesto nell'ambito delle valutazioni sul Documento Preliminare del PSC, risulta necessario integrare gli elaborati del QC, con l'illustrazione dell'assetto del territorio rurale secondo quanto indicato nell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001. In particolare, occorre definire le parti di territorio omogenee per:

- uso e caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale;
- condizioni di marginalità produttiva agricola dei territori dissestati o improduttivi, anche a causa della pressione insediativa (componente periurbana);
- presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali (componente paesaggistica);
- caratteristiche delle aziende agricole e loro particolare vocazione e specializzazione nell'attività di produzione di beni agro-alimentari (componente produttiva).

Tale analisi deve essere effettuata utilizzando la metodologia ed i contenuti presenti nel QC del PTCP 2007, secondo quanto disposto da ed in coerenza con quanto disposto dall'Art. 56 delle Norme del Piano provinciale.

35. Nell'ambito dell'elaborato cartografico predisposto (Tav. QC C7), si invita il Comune a chiarire quale sia il significato di "centro abitato di carattere rurale" e "centro abitato di carattere urbano", anche ai fini della disciplina proposta nelle NdA del PSC.

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

36. Con riferimento al Sistema della pianificazione, risulta necessario integrare la Relazione illustrativa del QC con la descrizione dell'insieme dei vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione o da provvedimenti legislativi ed amministrativi.

37. In considerazione degli elementi contenuti nell'elaborato cartografico predisposto dal Comune, risulta necessario modificare l'attuale denominazione della Tav. QC D2.1, riferita ai soli vincoli, aggiungendo anche le tutele.

38. Il tracciato del gasdotto individuato sulla Tav. D2.1 risulta difforme rispetto al tracciato individuato sull'elaborato C1.h del QC del PTCP 2007; si invita, pertanto il Comune ad aggiornare l'elaborato predisposto con il tracciato individuato dal Piano provinciale.

39. Con riferimento alla Tav. QC D2.1, si evidenzia che la graficizzazione delle aree non idonee per

tipologia di impianto di gestione dei rifiuti è contenuta nella Tavola vR2.1 del PTCP 2000, non nel Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR); pertanto, si chiede di modificare la denominazione di tale cartografia e di integrarla con la rappresentazione dei contenuti della Tav. vR1.1, che include le aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti.

40. E' necessario riportare sulla Tav. QC D2.1 il perimetro corretto del Parco del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009.
41. Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico, tra i beni culturali individuati è riportato il castello di Rivalta, che risulta vincolato, mentre il borgo non è oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; inoltre, occorre evidenziare che i beni identificati con i numeri 12), 13), 14) e 15) non sono vincolati, ma sono l'esito dell'aggiornamento ed approfondimento effettuato dal Comune in sede di adeguamento del PRG al Piano provinciale. Tra i siti archeologici oggetto di tutela occorre rettificare l'individuazione del sito riportato al punto 3), in quanto inesatto: si tratta infatti di un'area posta in località Campo Consorzio Agrario Provinciale.
42. Con riferimento agli elenchi proposti nel paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, si segnala che i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non comprendono il borgo di Rivalta, la chiesa di Momeliano, "gli elementi funzionali del sistema irriguo Val Trebbia a Dividendo e Caminata" ed il cimitero di Gazzola, che non sono vincolati; pertanto, occorre stralciarli.
43. Gli elementi tutelati ai sensi dell'art. 10, commi 1, 3 e 4 e dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non corrispondono del tutto a quelli individuati dalla Tav. D3.a del QC del PTCP 2007; inoltre, la grafia utilizzata nell'ambito dell'elaborato comunale risulta di difficile lettura. Si chiede, pertanto, al Comune di rivedere la Tav. QC D2.2 inserendo tutti gli elementi individuati dal Piano provinciale e migliorandone la restituzione.
44. Nella Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, relativamente al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, occorre fare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e s.m..
45. Con riferimento agli elenchi proposti nel paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, si segnala che in coda ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., occorre esplicitare tutte le aree non soggette al vincolo e comprese nei casi di cui al comma 2 del suddetto articolo.
46. L'individuazione dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int. effettuata sulle Tavole QC Tav. QC D2.2 contiene alcune difformità rispetto all'elaborato cartografico D.3a nord del PTCP 2007:
 - il corso d'acqua Rio Gandore (n.289 del elenco delle acque pubbliche riportato all'interno del D.R. 1775/1933) non è stato individuato correttamente;
 - occorre aggiornare il perimetro e la specifica voce di legenda relative al Parco Regionale Fluviale dello Stirone, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009;
 - occorre chiarire se ai fini della graficizzazione dei territori coperti da foreste e da boschi, tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è stata utilizzata la definizione di cui al D.Lgs. n. 227/2001.Risulta, pertanto, necessario modificare la Tav. QC D2.2 in riferimento al Quadro Conoscitivo PTCP 2007 (Tav. D3.a nord, All. D3.1 (T), All. D3.2 (R) e All. D3.3 (R)).
47. Occorre riportare nella trattazione del capitolo D1 la trattazione di tutti gli strumenti di livello comunale; pertanto, si chiede di riportare il paragrafo 4 all'interno del capitolo D1 citato.
48. Con riferimento all'analisi del PTR, si evidenzia che la Regione Emilia Romagna ha aggiornato il proprio Piano adottato con atto G.R. n. 1774 del 09.11.2009 ed approvato con atto G.R. n. 276 del 03.02.2010. Si evidenzia, quindi, la necessità di aggiornare la sintesi proposta al paragrafo 1,2 Provincia di Piacenza – Piano Strutturale Comunale (PSC) di Gazzola adottato con atto C.C. n. 13 del 19.03.2010

riguardante il Documento Preliminare del PTR con i contenuti del Piano regionale approvato.

49. Relativamente all'illustrazione degli obiettivi e delle previsioni del PRIT, si evidenzia che la Giunta regionale ha approvato il Documento Preliminare del Piano del PRIT stesso con atto n. 1877 del 23.11.2009; pertanto, occorre aggiornare il paragrafo 1.4 inserendo i contenuti del DP predisposto dalla Regione Emilia Romagna.
50. Per quanto riguarda il paragrafo 2.3, si evidenzia che il Piano Faunistico Venatorio esaminato nell'elaborato comunale (anno 2000) della Provincia di Piacenza è stato aggiornato ed approvato con atto C.P. n. 29 del 31.03.2008.
51. Per quanto concerne il paragrafo 2.4, la trattazione proposta sembra riferirsi ad un Piano provinciale ancora da elaborare, mentre il PLERT di Piacenza è stato adottato con atto C.P. n. 22 del 10.03.2008 ed approvato con atto C.P. n. 72 del 21.07.2008. Si chiede, pertanto, di meglio esplicitare in modo sintetico i contenuti e gli obiettivi del Piano provinciale citato.
52. Con riferimento alla sintesi proposta relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza, si evidenzia come già esplicitato per il DP del PSC di Gazzola, che nel sistema della pianificazione incluso nel QC comunale devono essere riportati i contenuti e gli obiettivi sia del PTCP vigente che del PTCP 2007 adottato, in quanto entrambi costituiscono elemento conoscitivo utile e di cui tenere conto nella stesura del Piano comunale.
53. Con riferimento all'illustrazione sintetica del PTCP 2000, si evidenzia che alle pagg. 55 e 56 della Relazione illustrativa di QC si fa riferimento all'adeguamento del PRG comunale al Piano provinciale, citando lo stralcio di due aree di valenza ambientale locale avvenuto sulla base di uno studio specifico. Si chiede che l'approfondimento citato venga riportato all'interno degli elaborati del PSC, al fine di supportare lo stralcio delle aree medesime. In caso contrario, si chiede al Comune di uniformare i perimetri delle zone di valenza ambientale locale, riportati all'interno dei propri elaborati, a quelli definiti sulle Tavv. A1 del Piano provinciale.
54. Relativamente ai riferimenti agli Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP 2000, si fa presente che essi sono identificati con la lettera N seguita da un numero progressivo, non solamente dal numero come riportato nella relazione del Comune; pertanto, occorre modificare i riferimenti agli allegati citati.
55. Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico e della trattazione dei vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche nell'ambito della trattazione dei contenuti del PTCP 2000 si evidenzia che tra i beni culturali vincolati è riportato il castello di Rivalta insieme alla rocca, mentre il borgo non è oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; inoltre, occorre evidenziare che i beni identificati con i numeri 12), 13), 14) e 15) non sono compresi nell'Allegato N1 alle NTA del Piano provinciale vigente, ma sono l'esito dell'aggiornamento ed approfondimento effettuato dal Comune in sede di adeguamento del PRG al Piano provinciale. Tra i siti archeologici oggetto di tutela occorre rettificare l'individuazione del sito riportato al punto 3), in quanto inesatto: si tratta infatti di un'area posta in località Campo Consorzio Agrario Provinciale.
56. Si chiede di modificare la denominazione del paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, in quanto non contiene solamente la descrizione di "Altri strumenti sovraordinati". Con riferimento agli elenchi proposti, si segnala che:
 - i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non comprendono il borgo di Rivalta, la chiesa di Momeliano, "gli elementi funzionali del sistema irriguo Val Trebbia a Dividendo e Caminata" ed il cimitero di Gazzola, che non sono vincolati; pertanto, occorre stralciarli;
 - in coda ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., occorre esplicitare tutte le aree non soggette al vincolo e comprese nei casi di cui al comma 2 del suddetto articolo.

57. Nel paragrafo 3.2, tra le aree naturali protette occorre inserire anche il Parco Fluviale Regionale del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009.
58. Da quanto emerge dalla stesura del paragrafo 4, il Piano di Zonizzazione Acustica comunale non è completo; in particolare, esso risulta in fase di aggiornamento. Pertanto, è necessario che i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC, POC e RUE) che sostituiranno il PRG siano completati con i contenuti concernenti gli aspetti acustici, secondo quanto disposto dalla normativa di settore vigente.
59. Con riferimento ai contenuti della Tav. QC D2.2, è da rilevare quanto segue:
- il perimetro della "b1: area di accertata e rilevante consistenza archeologica" non coincide con quella cartografata sulla Tav. A1.6 del PTCP 2000;
 - occorre utilizzare le stesse voci di legenda contenute nelle tavole A1 del PTCP 2000;
 - manca la graficizzazione del guado posto lungo il fiume Trebbia, in corrispondenza del limite amministrativo con il comune di Gragnano Tr.;
- risultano mancanti alcune sorgenti individuate dall'elaborato provinciale, il quale non distingue tra sorgenti naturali e sorgenti idropotabili.
60. Non risultano individuati sulla cartografia del Piano comunale alcuni elementi progettuali del PTCP 2000 contenuti nella Tav. T2:
- gli ambiti individuati ai fini della definizione degli indirizzi per la trasformazione permanente del territorio (anche se riportati in legenda);
 - le visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare;
 - le aree o tessuti non storici da recuperare e riqualificare (zone di valenza ambientale locale da articolare, recupero ambientale con finalità ricreative/sportive –ex militari o demaniali-).
- Inoltre, non risultano graficizzati i seguenti elementi progettuali presenti nell'ambito della Tav. T3.1 del PTCP 2000:
- la gerarchia dei centri, che individua il capoluogo di Gazzola quale centro di base, nell'ambito dell'armatura urbana di progetto del Piano provinciale;
 - la rete viabilistica secondaria, come individuata sull'elaborato del Piano provinciale con gli interventi da realizzare;
 - gli elementi del sistema territoriale a matrice insediativa;
 - gli elementi del sistema territoriale a matrice agricola o rurale;
 - gli elementi del sistema territoriale complesso a matrice turistico-ambientale.
61. Al fine di migliorare la lettura del Piano e la conoscenza del contesto territoriale esaminato, appare utile suggerire la costruzione di un elaborato cartografico che contenga la sintesi degli strumenti urbanistici vigenti sia di Gazzola che dei Comuni contigui, al fine di evidenziare eventuali elementi di criticità o situazioni conflittuali rispetto agli ambiti definiti dal PSC. Per semplicità e coerenza con quanto effettuato da altri Comuni, si suggerisce di utilizzare la legenda predisposta dalla RER ai fini della costruzione della Base Urbanistica Sovracomunale (BUS) costruita dalla Provincia.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

62. Risulta necessario integrare gli elaborati di Piano modificando il calcolo proposto del dimensionamento del PSC per le funzioni residenziale e produttiva. Il comma 3 dell'art. A-4 della LR 20/2000 dispone che il PSC "stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP". Come già richiesto nell'ambito delle valutazioni in merito al DP del PSC di Gazzola, il calcolo del dimensionamento del PSC, sviluppato sulla base di una metodologia rigorosa, articolato per le diverse funzioni da insediare sul territorio, deve tenere conto della quota di patrimonio edilizio esistente non utilizzato, di quello da recuperare, delle previsioni residue di PRG, del fabbisogno di ERS e delle ipotesi di sviluppo demografico effettuate nell'ambito del QC. Inoltre, il calcolo deve essere sviluppato in coerenza con quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 delle NTA del PTCP 2000 e 64, 66, 73 e 74 delle Norme del PTCP 2007.

63. L'art. 28, comma 2, lett. e) della LR 20/2000 stabilisce che il PSC "classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale". Tale suddivisione del territorio comunale di Gazzola appare all'interno dell'art. 24 delle NdA che, però, non trova corrispondenza né sulla cartografia né nella Relazione illustrativa. Occorre, pertanto, integrare gli elaborati citati inserendo tale tematismo sia sulla cartografia che nel testo della Relazione di Piano.
64. L'individuazione degli ambiti di cui all'Allegato sulla pianificazione della LR 20/2000 devono risultare coerenti con la definizione che ne dà la medesima legge regionale; si provveda, dunque, alla modifica degli elaborati predisposti e, se del caso, anche dei perimetri degli ambiti già individuati. In particolare, si suggerisce di articolare la legenda degli elaborati cartografici PSC 3.1, PSC 3.2 e PSC 3.3, la Relazione illustrativa di Piano e le NdA (Titolo III) a partire dall'articolazione contenuta nel citato Allegato "Contenuti della pianificazione" della L.R. 20/2000 proponendo, se necessario, una ulteriore suddivisione di tali ambiti.
65. Risulta necessario modificare la denominazione dell'ambito riferito alla ex Polveriera di Rio Gandore, utilizzando quella contenuta nella Tav. T3.1 del PTCP 2000: "Ambiti di recupero e promozione ambientale di aree dismesse".
66. Si suggerisce di integrare le Norme di Attuazione del PSC con una schedatura degli ambiti di trasformazione previsti, che contenga la caratterizzazione e la disciplina degli stessi, secondo quanto previsto dall'Allegato sulla pianificazione della L.R. 20/2000, dalle NTA del PTCP 2000, dalle Norme del PTCP 2007, dalle disposizioni della normativa di settore vigente e dalle risultanze della ValSAT.
67. Poiché nella Relazione di Piano la sintesi del QC viene svolta riportando le potenzialità e le criticità individuate per ciascun sistema, si fa presente che per quanto riguarda l'assetto vegetazionale, l'assetto faunistico e gli ambiti di valore naturale e ambientale, alcuni alinea non risultano chiari o riportano informazioni errate:
- SIC/ZPS IT4010016 non è definibile come biotopo umido di cui al catasto dei biotopi umidi Allegato B3-1(R) al QC del PTCP 2007;
 - "la mancata manutenzione ha portato ad uno stato di degrado dell'intera area", si chiede di verificare a quale area si fa riferimento;
 - "gli attuali istituti devono adeguarsi agli standard" si chiede di specificare a quali standard si fa riferimento;
 - "presenza di diverse forme di tutela delle emergenze naturalistiche", si chiede di specificare a quali tutele viene fatto riferimento.
68. In Relazione si riportano le principali prescrizioni in campo ambientale riferite a tutti gli ambiti per i nuovi insediamenti, in particolare per le prescrizioni relative a paesaggio ed ecosistemi (pagg. 59-60), non viene specificato in quale norma delle NdA del PSC sono richiamate.
69. In Relazione si afferma che "il piano persegue l'attuazione del Parco del Trebbia attraverso vincoli e indirizzi gestionali" (pag. 78), ma poiché il Parco Regionale Fluviale del Trebbia è stato istituito (LR n.19/2009) è più opportuno richiamare i disposti di legge che regolano i rapporti tra la pianificazione comunale e la pianificazione del parco. Si suggerisce di modificare il periodo nel seguente modo: "Il piano persegue l'attuazione del Parco del Trebbia in conformità a quanto stabilito dalla LR 6/2005 artt. 25 e 39".
70. In Relazione manca una chiara definizione degli ambiti di valore naturale e ambientale individuati nella tavola di Piano, in quanto i riferimenti contenuti nella Relazione sono alle categorie riportate nell'art A-17 della LR 20/2000, e non vengono menzionate le aree della polveriera di Rio Gandore e la zona più meridionale del comune al confine con Travo che compaiono in cartografia (Tav. PSC 3.1). Pertanto, poiché si fatica a cogliere la corrispondenza tra quanto descritto e quanto cartografato, occorre integrare la Relazione. Inoltre, nell'art. 37 delle NdA non compaiono i riferimenti alla tavola di PSC che definisce tale tematismo.

71. In considerazione della recente istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (LR n. 19 del 04.11.2009), si rende necessario Integrare gli elaborati (tav. PSC 3.1, PSC 3.3, paragrafo 3.7 della Relazione illustrativa e art. 37 delle NdA) con i riferimenti aggiornati sia normativi sia cartografici relativi al Parco (negli ambiti di valore naturale e ambientale il parco va considerato anche con l'area contigua).
72. Al comma 3 dell'art. 37 occorre completare la frase "Regola le destinazioni d'uso, stabilendo..." inserendo il soggetto, in quanto dalla lettura rimane l'incertezza se si tratta di POC o di RUE, anche se ai sensi delle LR 20/2000 è il POC che può disciplinare le destinazioni d'uso.
73. Si segnala che gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione delle Aree di valore naturale e ambientale non sono del tutto coerenti con le caratteristiche delle aree individuate in cartografia.
74. Con riferimento allo Schema Direttore di rete ecologica (Tav. A6 del PTCP 2007) e in attesa che il Consiglio Provinciale approvi le linee guida per la rete ecologica (art 67 Norme PTCP 2007), risulta necessaria una maggiore coerenza tra PSC e PTCP, per quanto riguarda la tematica della rete ecologica. In particolare, si pone l'attenzione ai nodi ecologici e ai corridoi primari e secondari che andrebbero perimetrati a scala adeguata, motivando eventuali e ammessi perfezionamenti perimetrali. Anche il "nodo ecologico comunale" individuato in modo puntiforme nel PSC, dovrà assumere nel Piano connotazione di dato arealico e non di un semplice graficismo simbolico, in connessione con il progetto di rete ecologia locale impostato su corridoi trasversali.
75. Occorre che la norma di PSC in merito ai nodi ecologici e ai corridoi ecologici fluviali, che devono essere individuati nella rete ecologica a scale comunale, faccia riferimento all'art. 67, comma 4 delle Norme del PTCP 2007 ove tali elementi vengono descritti e disciplinati.
Inoltre nel richiamare la rete ecologica provinciale non sono stati considerati tutti gli elementi dello schema direttore provinciale di cui all'art.57 e alla Tav. A6 del PTCP 2007. Si precisa, infatti, che:
- manca l'individuazione del varco insediativo a rischio collocato a sud dell'abitato di Tuna;
 - il SIC/ZPS è classificato sia come nodo sia come corridoio fluviale, mentre il bosco di Croara è solo un nodo dello schema direttore di Rete ecologica provinciale;
 - manca un richiamo alle direttrici da istituire in ambito pianiziale e agli ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura, che però si possono considerare tradotti da elementi individuati a livello di rete ecologica comunale.
76. Nell'art. 55 delle NdA "Interferenze con la rete ecologica" occorre chiarire cosa si intende per "una soluzione di continuità"; forse la norma intendeva riferirsi a "una interruzione di continuità".
77. Manca una specifica norma che affronti il tema dei "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree progetto" in riferimento all'art. 39 delle NTA del PTCP 2000 ed in coerenza con l'art. 53 delle Norme del PTCP 2007.
78. È necessario che le disposizioni normative sulle fasce fluviali vengano indicate con articolati specifici conformi sia al PAI sia al PTCP vigente ed adottato con atto C.P. n° 17 in data 16 febbraio 2009.
79. I centri storici non sono stati definiti come richiesto dall'art. A-7 della LR 20/2000, relativamente alla trattazione delle potenzialità di qualificazione e sviluppo degli stessi, alla definizione delle politiche di salvaguardia e di riqualificazione integrate alle esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi ed alla definizione di eventuali interventi in deroga; pertanto, occorre integrare e modificare le tavole PSC 3.1 e PSC 3.3, la Relazione illustrativa e le NTA del PSC inserendo quanto disposto dalla legge regionale e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 25 delle NdA del PTCP 2000 e dell'art. 24 delle Norme del PTCP 2007.
80. Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico e del sistema della pianificazione, tra i beni culturali individuati è riportato il castello di Rivalta che risulta vincolato, mentre il borgo non è

oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; inoltre, occorre evidenziare che i beni identificati con i numeri 12), 13), 14) e 15) non sono vincolati, ma sono l'esito dell'aggiornamento ed approfondimento effettuato dal Comune in sede di adeguamento del PRG al Piano provinciale. Tra i siti archeologici oggetto di tutela occorre rettificare l'individuazione del sito riportato al punto 3), in quanto inesatto: si tratta, infatti, di un'area posta in località Campo Consorzio Agrario Provinciale.

81. Come accennato nell'ambito delle valutazioni sul DP del PSC, le previsioni del PSC non sono sufficientemente giustificate o supportate da ipotesi di dimensionamento del Piano; gli ambiti previsti per i nuovi insediamenti con funzione residenziale hanno una superficie territoriale pari a circa 51 ha., superficie che corrisponde ad un incremento pari al 43% di quelli esistenti. Si ritiene che tali previsioni risultino sovradimensionate per la realtà comunale di Gazzola, soprattutto in considerazione del fatto che la Relazione illustrativa del PSC e la ValSAT non forniscono sufficienti motivazioni a supporto delle scelte effettuate.
Pertanto, occorre rivalutare il dimensionamento residenziale del PSC proposto, definendolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 57 delle NTA del PTCP 2000 ed agli artt. 64, 65, 66 e 73 delle Norme del PTCP 2007.
82. In base alle disposizioni stabilite dall'art. A-6 bis della LR 20/2000, il PSC deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% stabilita dal comma 2 dell'art. citato o stabilendo le diverse esigenze abitative ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 78 delle Norme del PTCP 2007.
83. Sulla base di verifiche condotte sul campo e con l'ausilio di immagini satellitari è stato accertato che la perimetrazione degli ambiti urbani consolidati appare incoerente rispetto alla definizione che la LR 20/2000 dà degli stessi: "All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione". Occorre, pertanto, modificare tali perimetrazioni per adeguarle al reale stato dei luoghi. Inoltre, risulta necessario integrare la Relazione illustrativa e le NdA del PSC descrivendo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale degli ambiti medesimi, definendone gli obiettivi e le politiche da perseguire, secondo quanto disposto dall'art. A-10, comma 3 della LR 20/2000.
84. L'art. A-12, comma 3 della L.R. 20/2000 dispone che il PSC "stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese." Si ritiene necessario modificare la norma proposta (art. 31 delle NTA) rendendola coerente con i contenuti della L.R. 20/2000, con particolare riferimento alla individuazione della capacità insediativa minima e massima e delle minime dotazioni territoriali.
85. Come accennato nell'ambito delle valutazioni del DP del PSC, le previsioni del PSC non sono sufficientemente giustificate o supportate dal dimensionamento del Piano; i previsti ambiti specializzati per attività produttive hanno una superficie territoriale pari a circa 35 ha., superficie che corrisponde ad un incremento pari al 201% di quelli esistenti. Si ritiene che tali previsioni risultino sovradimensionate per la realtà comunale di Gazzola, in considerazione anche del fatto che la Relazione illustrativa del PSC e la ValSAT non forniscono sufficienti motivazioni a supporto delle scelte effettuate. Il dimensionamento dovrà, pertanto, essere rivisto, in coerenza con quanto disposto all'art. 45 delle NTA del PTCP 2000 e agli artt., 64, 65, 66, 74, 84 e 87 delle Norme del PTCP 2007.
Infine, le NdA proposte dovranno essere riviste, tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 84, 87 e 88 delle Norme del PTCP 2007 adottato.
86. Il perimetro del cantiere di Edilstrade indicato nelle tavole di Piano, non corrisponde alla delimitazione effettuata nel PAE approvato (tav. OSSERVAZIONE Impianto di selezione e trattamento inerti sito in loc. Mulino Nuovo – Planimetria Generale stato di fatto). A tal proposito si fa presente che occorre risolvere l'incoerenza evidente nelle tavole di Piano (PSC 3.1 e 3.3) in cui le vasche di sedimentazione dell'impianto risultano individuate.

87. La normativa sul commercio al dettaglio ha stabilito che l'illustrazione e la disciplina degli insediamenti commerciali all'interno dei nuovi strumenti urbanistici di livello comunale introdotti dalla LR 20/2000 deve essere articolata come segue:

- il Quadro Conoscitivo illustra l'assetto attuale delle strutture di vendita presenti sul territorio (evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza provinciale dei Servizi del 2000 e a quelle effettuate in fase di elaborazione della Variante al PTCP 2000);
- il PSC contiene la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree idonee all'insediamento di esercizi commerciali - a livello sia descrittivo che cartografico -), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
- il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno triennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base degli indirizzi del PTCP e di una valutazione di efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie;
- nel RUE sono illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative ed elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti).

In base a quanto disposto ed in considerazione della esistente rete distributiva (costituita da soli esercizi di vicinato) e dei riferimenti contenuti nelle NdA a medie strutture di vendita, risulta necessario modificare ed integrare gli elaborati del PSC con l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di medie strutture di vendita (alimentari o non alimentari), evidenziandone requisiti prestazionali, livello di dotazioni esistenti e previste e compatibilità con l'assetto ambientale e territoriale presente; inoltre, occorre integrare le NdA del PSC con: la specifica disciplina relativa al commercio al dettaglio (in coerenza con quanto disposto dal PTCP vigente ed alla Variante al PTCP adottata) e la formulazione di norme urbanistiche relative al possibile insediamento di attività commerciali.

88. L'individuazione degli ambiti costitutivi del territorio rurale non risulta operata sulla base di una specifica metodologia, a partire dalla quale definire la perimetrazione e la disciplina di tale porzione di territorio; pertanto, risulta indispensabile procedere alla integrazione degli elaborati di PSC, inserendo l'illustrazione della metodologia di lavoro, che ha consentito la perimetrazione degli ambiti comunali. Si rammenta che l'individuazione e la disciplina degli ambiti del territorio rurale devono tenere conto e risultare coerenti con i contenuti del QC del PTCP 2007 e delle sue Norme, agli artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Inoltre, l'art. A-16, comma 3 della LR 20/2000 stabilisce che il PSC individua "le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25 dell'Allegato". Si ritiene necessario individuare tutte le necessarie aree da destinare ad opere di mitigazione e dotazione ecologico-ambientali (es. per l'ambito Bosco di Sopra non è stata individuata alcuna area destinata alla realizzazione di opere di mitigazione o dotazione ecologico-ambientale).

89. Con riferimento alla pag. 74 della Relazione illustrativa del PSC, si rammenta che l'unico riferimento per la verifica della dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi è costituito dall'art. A-24 della L.R. 20/2000 (e non la vecchia L.R. 47/1978 e s.m.), il quale stabilisce che la dotazione minima di tali aree riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti, per gli insediamenti residenziali, risulta essere pari a mq. 30 per ogni abitante effettivo e potenziale, non mq. 25 per abitante, come affermato nell'elaborato comunale (cfr. il comma 10 dell'art. A-24 citato). Occorre, pertanto, modificare il riferimento normativo ed aggiornare il calcolo del dimensionamento effettuato nel Piano adottato.

90. Ai sensi dell'art. A-22, comma 1 della LR 20/2000 il sistema delle dotazioni territoriali "è costituito

dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione". In quest'ambito gli elaborati del PSC hanno considerato solamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, senza illustrare le dotazioni ecologico-ambientali; si dovrà, pertanto, integrare gli elaborati del Piano comunale inserendo l'illustrazione di tale tematica e la relativa disciplina, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale (art. A-25) ed in coerenza all'art.72 delle Norme del PTCP 2007.

91. Relativamente all'individuazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi, come stabilito dagli artt. A-23, commi 4 e 5 e A-24, commi 6 e 9, risulta necessario rivedere la documentazione costitutiva del PSC integrando il Quadro Conoscitivo, la cartografia e le NdA del PSC, al fine di renderla coerente con i contenuti della L.R. 20/2000, dell'art. 60 delle NTA del PTCP 2000 e gli artt.75 e 76 delle Norme del PTCP 2007, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, lettera d) della LR 20/2000, laddove stabilisce che il PSC "individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione".

Partendo dall'analisi delle problematiche relative alle componenti aria, acque, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rifiuti ed energia (parzialmente illustrati nella Relazione del QC) occorre individuare, negli elaborati di PSC, le dotazioni ecologiche esistenti e quelle necessarie a superare le problematiche evidenziate.

92. Si ritiene necessario integrare gli elaborati del PSC (relazioni, cartografia, NTA e ValSAT) coerentemente con i contenuti del PPTRQA e, in particolare, tenendo conto di quanto richiesto all'art. 40 delle sue NTA.

93. L'art. 34 delle NdA stabilisce che oltre all'area perimetrata nella tav. PSC 3.1 e destinata a dotazioni ecologiche ambientali per il nuovo insediamento produttivo di Cascina Raviola, sono da considerarsi come dotazioni ecologiche ambientali anche le "aree per la forestazione urbana e territoriale"; però manca una definizione e individuazione delle aree dove collocare tali piantumazioni compensative.

94. Risulta mancante la definizione di centro abitato, individuato ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della LR 20/2000.

95. Relativamente al tracciato di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) riportata sugli elaborati cartografici comunali e, con particolare riferimento alla porzione orientale di tale nuova previsione (ubicata tra il ponte sul fiume Trebbia e la strada comunale Rivalta-Gazzola), si evidenzia che la proposta comunale differisce dal tracciato del PTCP 2000 e del PTCP 2007; pertanto, si rammenta al Comune che la proposta del PSC, deve configurarsi necessariamente quale tracciato di rilevanza comunale; occorre, quindi, aggiornare tutti gli elaborati di PSC esplicitando tale caratteristica. Infine, con riferimento a quanto dichiarato nella Relazione illustrativa, alla pag. 69, si rammenta al Comune che qualsiasi intervento previsto sulla viabilità provinciale ("tre rotoie concordate e programmate con l'Amministrazione Provinciale"), andrà preventivamente concordato con l'Amministrazione Provinciale.

96. Si evidenzia che l'art. A-5 della L.R. 20/2000 stabilisce che il PSC "provvede alla definizione delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di capacità di carico, per garantire i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'Allegato". Si ritiene che tale approfondimento, attualmente mancante negli elaborati predisposti, risulti necessario soprattutto in considerazione delle significative previsioni ubicate in corrispondenza del tracciato stradale che collega Rivalta a Gazzola (Cascina Raviola e Bosco di Sopra).

VINCOLI E RISPETTI

97. Si segnala che le zone archeologiche elencate alla pag. 89 della Relazione illustrativa del PSC ed inserite nell'elaborato C1.f nord del QC del PTCP 2007, non sono vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004; pertanto, devono essere correttamente segnalate nell'ambito del Sistema insediativo storico del QC del PSC, ma stralciate dagli elenchi dei beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
98. Nell'ambito delle tutele definite per i corsi d'acqua dal PTCP 2000, occorre aggiungere anche la "Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale", disciplinata dall'art. 17 delle NTA del Piano provinciale.
Con riferimento all'elaborato PSC 3.2, si evidenzia che:
- occorre distinguere le fasce di rispetto delle linee elettriche esistenti dai corridoi di rispetto degli elettrodotti in progetto;
 - relativamente alle fasce di rispetto cimiteriale individuate, si chiede di motivare, con le specifiche analisi prescritte dalla normativa di settore, la riduzione di alcune delle fasce individuate per le strutture esistenti sul territorio comunale;
 - come già accennato, gli elementi appartenenti al sistema vegetazionale devono essere aggiornati sulla base dei contenuti delle Tavv. A2 del PTCP 2007;
 - l'elaborato comunale riporta solamente la perimetrazione della fascia di tutela fluviale A, individuata dal PTCP, mentre risultano mancanti le fasce B e C;
 - come già accennato, la zona di valenza ambientale locale perimetrata non corrisponde a quella individuata dal PTCP 2000; occorre motivare tale difformità ovvero riportare sull'elaborato comunale il perimetro definito dal Piano provinciale;
 - i percorsi della viabilità storica individuati non risultano coerenti con quelli individuati dal PTCP 2000; inoltre, appare mancante il guado sul fiume Trebbia posto nella zona di confine con il comune di Gagnano.
99. Alcuni simboli riportati sulla Tav. PSC 3.2 risultano illeggibili; si ritiene opportuno, quindi, che il Comune riveda la graficizzazione della stessa, al fine di migliorare la lettura e l'applicazione dei contenuti dell'elaborato medesimo.
100. Con riferimento all'art. 15 delle NdA, si evidenzia che:
- comma 1: i siti di Rete Natura 2000 non rientrano tra le aree sottoposte a tutele paesaggistico-ambientali, inoltre, eventuali modifiche del perimetro del SIC/ZPS non sono da considerarsi varianti al PSC perché seguono una procedura differente, stabilita dalla LR 6/2005 e, in particolare, dalle linee guida di cui all'art. 13 della medesima legge (DGR 1101/2006).
 - comma 3: occorre integrare con i riferimenti al Parco Regionale Fluviale del Trebbia istituito (categoria di cui al comma 1, lett. f)
100. L'art. 21 al comma 1 va integrato facendo riferimento anche al Parco Regionale Fluviale del Trebbia (categoria di cui al comma 1, lett. f) dell'art 142 del D.Lgs. 42/2004).
101. E' necessario modificare la Tav. PSC 3.2 e la relativa legenda riportando:
- i confini del Parco Regionale e la specifica zonizzazione (zone B, C e D) e ponendo in legenda il tema sotto la categoria "Codice dei beni culturali e del paesaggio..";
 - i confini del sito Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016), senza inserirlo nella legenda sotto la categoria "vincoli paesistico ambientali";
 - togliere il tema e la relativa voce in legenda relativi a "Parchi, riserve naturali e aree naturali protette proposte per l'istituzione" (art. 37 PTCP 2000) perché superati dall'istituzione del Parco del Trebbia.
102. Diverse aree boscate visualizzate nella Tav. B.10 e A2 del PTCP 2007 quando ricadono nel perimetro di centri abitati non compaiono nella Tav. PSC 3.2. Pertanto, nel caso fossero state riscontrate delle difformità rispetto alla Tav. A2 "Assetto vegetazionale" del PTCP 2007, occorre documentare le

stesse facendo riferimento a immagini aeree o satellitari aggiornate (es. AGEA 2008), che dimostrino l'eventuale errore contenuto nella tavola di PTCP. Oppure dimostrare che sussistono le condizioni dettate dall'art. 11, comma 6 bis delle NTA del PTCP 2000 e dal comma 13 dell'art. 8 delle Norme del PTCP 2007.

103. Nelle NdA del PSC mancano le dettagliate norme corrispondenti ad alcuni articoli del PTCP richiamati nella tavola PSC 3.2 (ad es. "Progetti di tutela recupero e valorizzazione").
104. Manca una norma che disciplini in maniera precisa i territori coperti da foreste e boschi (Tav. PSC 3.2 e 3.3) recependo le tutele previste dal PTPR e, di conseguenza, dal PTCP.
105. Nel territorio del comune di Gazzola non sono presenti zone di tutela naturalistica, come individuate dal PTPR (art. 25), dal PTCP 2000 (art. 20) e dal PTCP 2007 (art. 18), pertanto, non si comprende l'ambito di applicazione dell'art. 17 delle NdA del PSC.
106. Al comma 1 dell'art. 18 occorre aggiungere la frase "Nel territorio comunale ricade parte del SIC/ZPS IT4010016 "Basso –Trebbia" il cui perimetro è riportato nella tavola....." e, contestualmente, eliminare il comma 3.
107. In corrispondenza del comma 1, lett. B dell'art. 21 occorre aggiungere un alinea con i riferimenti al Parco Regionale Fluviale del Trebbia (istituzione LR 19/2009) di cui all'art 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 42/2004.
108. Con riferimento all'art. 21 "Patrimonio geologico" del PTCP 2007 non è delimitato né tanto meno stabilita una norma a tutela del geosito presente nel territorio comunale.
109. E' emersa una contraddizione tra la Tav. PSC 3.1 e le valutazioni operate in sede di Relazione geologica. Alcune porzioni individuate internamente ai perimetri del territorio urbanizzato ed urbanizzabile sono dichiarate inedificabili dall'autore della relazione medesima (classe di stabilità 4). Pertanto, è necessaria la ridelimitazione degli ambiti individuati nella tavola di Piano citata.
110. Con riferimento all'art. 14: "Fattibilità geologica per le azioni di piano": si richiama la necessità di applicare le disposizioni del comma 7° dell'art. 18 delle NTA del PAI in caso di ampliamenti o nuove edificazioni in zone caratterizzate da instabilità quiescente o potenziale ma per le quali viene prevista una quota di edificazione:"Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato." Tale disposizione deve essere applicata, in particolare, per le porzioni di aree ricadenti nelle perimetrazioni delle località: PSC 4.10 Torrazzo, PSC 4.11 Rezzanello, PSC 4.12 Boffalora, PSC 4.13 Monte Travo, Cà del Guerra.
111. Con riferimento all'art. 14: "Fattibilità geologica per le azioni di piano", per quanto riguarda le sottoclassi di stabilità contraddistinte con le sigle 3c – 3e, definite ..." da poco stabili a potenzialmente instabili" e ..."aree a stabilità precaria ovvero corrispondenti a vecchi corpi di paleofrane", si ritiene che, nella generalità dei casi debba essere esclusa l'edificabilità almeno per i nuovi insediamenti urbani o nuovi nuclei aziendali agricoli ammettendo, tuttavia, l'edificazione secondo le disposizioni del 3° comma dell'art. 9 delle norme del PAI.
112. All'art. 22 delle NTA è necessario riportare, fra i vincoli cui bisogna fare riferimento anche il Vincolo Idrogeologico di cui al RD 3267/1923 e la relativa direttiva applicativa regionale approvata con delibera di Giunta 11-7-2000 n. 1117 (rappresentato graficamente nella tavola "Aspetti condizionanti" PSC 3.2.

COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2000

113. La previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) ed i nuovi ambiti di trasformazione Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera, Momeliano, Boffalora sono compresi nel "Sistema dei crinali e della collina" individuato dal PTCP 2000 e disciplinato dall'art. 8 delle sue NTA; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; in particolare, il comma 2, lett. b. prescrive che "ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente." Per gli ambiti citati non risultano soddisfatte le disposizioni dettate dalla norma del Piano provinciale.
114. Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP 2000, si evidenzia che la nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) e gli ambiti: Tuna, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Gazzola (area a servizi), ex Polveriera sono interessati dalla presenza di formazioni vegetazionali, pertanto, al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in tali ambiti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle NTA del PTCP.
115. L'ambito dell'ex Polveriera è parzialmente interessato da una fascia A – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, individuata dal PTCP vigente; risulta necessario, quindi, rispettare le disposizioni dettate dall'art. 14 delle sue NTA.
116. Gli ambiti di trasformazione posti a Tuna, Cascina Raviola e Bosco di Sopra sono parzialmente interessati da fasce di integrazione dell'ambito fluviale, individuate dal PTCP vigente e disciplinate dall'art. 17 delle sue NTA le cui disposizioni devono essere rispettate, con particolare riferimento a quelle dei commi 3 e 4.
117. L'ambito di trasformazione localizzato a Tuna risulta compreso nel perimetro delle "Bonifiche storiche di pianura" individuato dal PTCP 2000. Con l'obiettivo di tutelare i connotati dell'assetto idraulico-storico e testimoniale di questa porzione di territorio, risulta necessario rispettare le disposizioni dettate dall'art. 28 delle NTA del Piano provinciale, con particolare riferimento a quelle dei commi 3 e 4.
118. Considerato che la previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) e gli ambiti: Tuna, Canneto, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, Gazzola, ex Polveriera sono inclusi nel perimetro delle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuato dal PTCP vigente, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico – insediativo di questa porzione di territorio, in fase di progettazione esecutiva degli interventi, risulta necessario rispettare le disposizioni dell'art. 35 delle NTA del Piano provinciale.
119. Il PTCP 2000 ha individuato i "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione". Al fine di tutelare le peculiarità di tale porzione di territorio, occorre verificare la rispondenza delle previsioni ubicate a Rivalta con le disposizioni di cui all'art. 39 delle NTA del PTCP.
120. La Tavola T2 del PTCP 2000 individua gli "Ambiti di intervento e trasformazione urbanistica possibili"; gli ambiti di trasformazione definiti dal PSC e ubicati a Tuna, Canneto, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera sono interessati da tale perimetro. Si evidenzia che l'art. 42 delle NTA del PTCP evidenzia che tali ambiti costituiscono "territori di moderata valenza o criticità ambientale, all'interno dei quali i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono possibili previa valutazione dei seguenti fattori:
- vantaggi socio-economici conseguenti agli interventi previsti in termini di valore complessivo degli investimenti attivati, di occupazione temporanea e permanente indotta, di risposta a bisogni pubblici insoddisfatti;

- sostenibilità delle previsioni in relazione all'impermeabilizzazione del suolo provocata, all'aumento del fabbisogno idrico, allo smaltimento delle acque, anche al fine di verificare la compatibilità con le reti tecnologiche in essere o in progetto anche in considerazione dei carichi già gravanti sulle infrastrutture dei servizi;
 - verifica ambientale relativa alle eventuali modificazioni indotte alla qualità di aria, acqua e suolo;
 - impatto sull'infrastrutturazione agricola, sul patrimonio storico culturale, sul paesaggio"
- Le citate previsioni proposte dal Comune non risultano supportate da idonee analisi ed approfondimenti che dimostrino la necessità e l'ammissibilità degli insediamenti medesimi.

121. La porzione meridionale dell'ambito di trasformazione ubicato a Tuna è interessato dalla presenza di un elettrodotto MT di tipo aereo e di un elettrodotto AT in progetto. Si prende atto della dichiarazione riportata all'interno degli elaborati di PSC in base alla quale il Comune ha chiesto all'Ente gestore lo spostamento dell'infrastruttura in progetto; tuttavia, allo stato attuale delle cose, si evidenzia l'interferenza dell'infrastruttura tecnologica prevista con la specifica proposta di PSC. Pertanto, si chiede al Comune di stralciare la porzione di ambito interessato dall'infrastruttura in progetto. Relativamente, all'interferenza dell'ambito comunale con la linea elettrica MT, si rammenta il rispetto delle disposizioni della normativa di settore vigente, con particolare riferimento a:
- i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008: "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
 - la deliberazione G.R. n. 1138/2008: "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico' ".

COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2007

122. La previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) ed i nuovi ambiti di trasformazione Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera, Momeliano, Boffalora sono compresi nel "Sistema dei crinali e della collina" individuato dal PTCP 2007 e disciplinato dall'art. 6 delle sue Norme; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; in particolare, il comma 2, lett. b. stabilisce che "ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente." Per gli ambiti citati non risultano soddisfatte le disposizioni dettate dalla norma del Piano provinciale.
123. Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato dal PTCP 2007, si evidenzia che alcuni ambiti sono caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetazionali. In particolare, considerando i contenuti delle tavole A2 e quelli della Tav. B10 "Assetto vegetazionale e faunistico" del QC del PTCP 2007 (che mette in evidenza il sistema forestale in relazione ai perimetri dei centri abitati), si evidenzia che:
- gli ambiti per insediamenti di tipo residenziale nell'abitato di Gazzola e nella frazione di Tuna sono caratterizzati dalla presenza di filari alberati;
 - il tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Boffalora contiene al suo interno ampie aree boscate, mentre l'ambito di possibile localizzazione dell'espansione del medesimo centro interferisce con un elemento lineare;
 - porzioni di aree boscate ricadono nel perimetro del tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Rezzanello;
 - nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Monte Travo una parte del perimetro interferisce con una piccola porzione di area boscata;
 - il tessuto consolidato a carattere rurale di "Arola di sotto" contiene al suo interno elementi lineari;

- il tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Pilastrello è caratterizzato dalla presenza di filari alberati;
- nell'ambito di possibile localizzazione per insediamenti misti (turistico-residenziale/servizi ed attrezzature collettive) di "Bosco di sopra" sono presenti aree boscate;
- nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Pretta è presente un'area boscata;
- nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Croara sono presenti aree boscate;
- nell'ambito di potenziale localizzazione di insediamenti produttivi a carattere comunale, sono presenti aree boscate ed elementi lineari;
- nell'ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse con progetto di tutela, recupero e valorizzazione relativo alla ex Polveriera sono presenti aree boscate.

Pertanto, in tutti i casi su menzionati, risulta necessario rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.

124. Gli ambiti di trasformazione posti a Tuna, Cascina Raviola e Bosco di Sopra sono parzialmente interessati da fasce di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I), individuate dal PTCP 2007; risulta necessario rispettare le disposizioni di cui all'art. 14 delle sue Norme.
125. L'ambito di trasformazione dell'ex Polveriera e l'ambito urbano consolidato di Croara (porzione ovest) risultano ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PTCP 2007; per tali previsioni non è stata dimostrata la coerenza con le disposizioni dettate dall'art. 15 delle Norme del Piano provinciale. In particolare, risulta necessario che la specifica disciplina proposta nelle NdA del PSC tenga conto delle disposizioni dettate dalle Norme del PTCP 2007.
126. L'ambito di trasformazione ubicato in loc. Bosco di Sopra risulta compreso in un "Geosito" individuato sulla Tav. B3.a del QC del PTCP 2007; con l'obiettivo di tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi di tale porzione di territorio, risulta necessario rispettare le disposizioni dettate dall'art. 21 delle Norme del PTCP 2007.
127. Gli ambiti di trasformazione di Cascina Raviola e di Bosco di Sopra sono ubicati nelle vicinanze di siti definiti "Zone di interesse archeologico" sulla Tav. C1.f del QC del PTCP 2007; occorre, pertanto, che il Comune rispetti le disposizioni dettate dall'art. 22 delle Norme del Piano provinciale, con particolare riferimento a quelle del comma 2
128. L'ambito di trasformazione ubicato a Canneto risulta contiguo ad un elemento dell'architettura fortificata e militare, individuato sulle Tav. A1 del PTCP 2007; occorre, pertanto, rispettare le disposizioni dell'art. 25 delle Norme del PTCP 2007, ai fini della tutela del bene testimoniale individuato.
129. Gli ambiti di trasformazione di Rivalta sono compresi nel perimetro dei "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree progetto" individuate dal PTCP 2007 e quello della ex Polveriera è riconosciuto come "Area di valore naturalistico esterna ad aree e siti Natura 2000 (area progetto)"; tali porzioni di territorio sono disciplinate dall'art. 53 delle Norme del Piano provinciale, delle quali deve essere dimostrato il rispetto.
130. Alcuni ambiti previsti dal PSC risultano interessati dalle tutele previste dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e cartografate sulla Tav. D3.a nord del QC del PTCP 2007; in particolare:
- l'ambito di Cascina Raviola comprende una porzione della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gerosa (incluso nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata,
 - l'ambito di Bosco di Sopra comprende una parte della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gerosa ed il Rio Razzolo (inclusi nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata;

- l'ambito dell'ex Polveriera comprende una porzione della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gandore (incluso nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata.

Si rammenta al Comune il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 55 delle Norme del PTCP 2007 e, in generale, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

131. Alcuni agglomerati appaiono erroneamente individuati sulla Tav. PSC 3.1 come "Tessuto consolidato a carattere rurale"; a tale proposito si rammenta al Comune il rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 delle Norme del PTCP 2007, che stabilisce che "Non è consentita la classificazione di edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile".

Inoltre, tutto il territorio comunale di Gazzola risulta compreso all'interno dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola individuato dalla Tav. T2 del PTCP 2007, disciplinato dagli artt. 56, 58 e 62 delle sue Norme. Per i nuovi ambiti di trasformazione del PSC non risultano verificate le disposizioni dettate dalle norme citate del Piano provinciale. In particolare, relativamente alle previsioni ubicate a Tuna, Canneto, Rivalta, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, ex Polveriera, Gazzola e Boffalora, deve essere dimostrato il rispetto delle specifiche disposizioni di seguito riportate:

- comma 4 dell'art. 58: "Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del PTPR, la sottrazione di suoli produttivi all'uso agricolo è subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione";

- comma 1 dell'art. 62: "Nel territorio rurale il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole è ammessa soltanto nei casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del precedente Art. 56."

Tale norma trova completa corrispondenza al comma 1 dell'art. A-21 della L.R. 20/2000, che stabilisce: "Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato".

132. L'ambito della ex Polveriera è riconosciuto dal PTCP 2007 come "Nodo ecologico prioritario"; occorre, pertanto, rispettare le disposizioni dell'art. 67 delle Norme del Piano provinciale.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

VALUTAZIONI GENERALI

133. Sia rammenta al Comune lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi concernenti la procedura di Valutazione Ambientale del PSC, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., con particolare riferimento alla trasmissione di tutta la documentazione del PSC, controdedito a seguito delle riserve provinciali e delle osservazioni pervenute, ai soggetti con competenze in materia ambientale, i quali dovranno formulare il proprio parere ai fini dell'espressione del Parere Motivato da parte di questa Amministrazione, quale autorità competente per la VAS.

134. Considerato che il territorio comunale è interessato dalla presenza di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC – ZPS IT4010016: "Basso Trebbia"), risulta necessario integrare la VALSAT per quanto riguarda il capitolo Studio di Incidenza, realizzando una cartografia specifica che evidenzia come le previsioni del PSC siano esterne e non determinano incidenze sullo stesso.

135. Con riferimento all'art. 5 delle NdA del PSC, risulta necessario integrare la disciplina proposta con le disposizioni dettate dalla normativa in materia di valutazione ambientale di piani e programmi.

VALUTAZIONI SPECIFICHE

136. La sintesi degli obiettivi presenti al paragrafo 3.3 non risulta completa. Con particolare riferimento agli obiettivi del PTCP, occorre integrare a quelli del PTCP vigente (PTCP 2000) quelli del Piano recentemente approvato con atto .P. n. 69 del 02.07.2010 (PTCP 2007).
La definizione proposta al paragrafo 5.1 relativamente alle azioni di Piano appare parziale; occorre pertanto rivedere l'elenco riportato nella tabella 5.1, rivedendo anche l'articolazione delle stesse in funzione delle componenti ambientali di riferimento che, in alcuni casi, appare errata (es. azione n. 5 riferita alla componente ambientale biodiversità e paesaggio).
137. Il processo valutativo prevede la definizione di alternative di Piano che, opportunamente valutate, consentono di selezionare quella maggiormente sostenibile, per la quale devono essere definite le azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale. Tale fase deve essere maggiormente approfondita nel Rapporto Ambientale, in corrispondenza del paragrafo 5.4.
138. Con riferimento ai paragrafi 5.4 e 5.5, occorre rivedere le schede relative alle azioni di PSC, evidenziando tutte le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione, articolate in funzione delle componenti ambientali considerate. Le azioni di mitigazione proposte appaiono generali; pertanto, esse dovranno essere maggiormente dettagliate e contestualizzate, al fine di consentire l'efficacia della loro funzione, ossia eliminare o minimizzare gli impatti derivanti dalle azioni di Piano e aumentare la sostenibilità dello stesso.
139. Relativamente al capitolo 6, occorre individuare un set di indicatori sulla base delle specifiche caratteristiche del territorio di Gazzola, delle sue criticità e di quelle derivanti dall'attuazione delle scelte di PSC, in quanto la loro funzione è, appunto, quella di monitorare l'attuazione del Piano, l'evolversi delle situazioni di criticità e l'efficacia delle azioni di mitigazione definite (partendo dalle componenti ambientali).
140. La Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata a seguito delle modifiche richieste ed effettuate al Rapporto Ambientale.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000

141. Considerato che il territorio comunale è interessato dalla presenza di un sito appartenente a Rete Natura 2000 (SIC – ZPS IT4010016: “Basso Trebbia”), risulta necessario integrare la VALSAT per quanto riguarda il capitolo Studio di Incidenza, realizzando una cartografia specifica che evidenzi come le previsioni del PSC siano esterne e pertanto non determinano incidenze sullo stesso.
142. Per quanto riguarda l'itinerario di mountain bike, riportato nella Tav. PSC 3.1 “Aspetti condizionanti”, e interno al SIC/ZPS IT4010016: “Basso Trebbia” e alle zone B e C del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (LR 19/09), si fa presente che tale itinerario, individuato dalla Provincia di Piacenza nell'ambito del progetto europeo HIDROSOURCE (Interregge IIIC) e visualizzato nell'Allegato C2.5 (T) al Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 ha valore meramente illustrativo e non pianificatorio, in quanto come specificato nell'art. 3, comma 1 delle Norme non compare tra gli elaborati costitutivi del PTCP 2007. Per queste ragioni se il Comune ha scelto di inserire tale itinerario nell'ambito delle proprie previsioni di Piano è necessario che lo analizzi rispetto alle incidenze sugli habitat e le specie e ne verifichi la coerenza con le norme di salvaguardia del Parco Regionale (art. 6 LR 19/2009).
Pertanto si prescrive che in sede di approvazione della Valutazione d'Incidenza del PSC il Comune:
- metta in evidenza nell'elaborato “studio d'incidenza” la localizzazione e il perimetro degli ambiti previsti dal Piano in relazione al sito Natura 2000;
 - verifichi le incidenze dell'itinerario di mountain bike rispetto al sito Natura 2000.